

**Ordinanza dell'UFAG  
concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali  
collaterali nell'agricoltura  
(OIMSC)**

del 26 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2019)

---

*L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG),*

visti gli articoli 3 capoverso 3, 3a capoverso 2, 10 capoverso 1, 16a capoverso 3, 18 capoverso 3, 19 capoversi 4 e 8, 19e capoverso 3, 39 capoverso 1 lettera e, 43 capoverso 5, 46 capoverso 5, 51 capoversi 2 e 6 nonché 60 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> sui miglioramenti strutturali (OMSt); visti gli articoli 2 capoverso 2, 3 capoverso 2, 15 capoverso 2 e 24 capoverso 1 dell'ordinanza del 26 novembre 2003<sup>2</sup> concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC),<sup>3</sup>

*ordina:*

**Sezione 1: Calcolo del volume di lavoro per i provvedimenti individuali**

**Art. 1** Coefficienti supplementari per il calcolo delle unità standard di manodopera

I coefficienti supplementari per il calcolo delle unità standard di manodopera (USM) per attività aziendali particolari sono fissati nell'allegato 1.

**Art. 2** Criteri per la delimitazione delle aree a rischio

<sup>1</sup> La gestione di un'area della regione di montagna e collinare è a rischio, se è dato uno dei criteri di seguito indicati:

- a. domanda inesistente o scarsa di terreni da affittare con relativi canoni d'affitto bassi;
- b. aumento dei terreni incolti;
- c. aumento del sottobosco e del bosco.

<sup>2</sup> La sufficiente densità d'insediamento in un'area della regione di montagna e collinare è a rischio, se a lungo termine non è più assicurato il numero di abitanti necessario per mantenere un tessuto sociale o una comunità paesana. La valutazione del rischio avviene secondo la matrice di cui all'allegato 2.

RU 2003 5381

<sup>1</sup> RS 913.1

<sup>2</sup> RS 914.11

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6411).

**Sezione 2:****Aliquote forfettarie per il ripristino periodico di bonifiche fondiarie****Art. 3**

Le aliquote forfettarie dei costi aventi diritto ai contributi per il ripristino periodico di strade e di prosciugamenti agricoli sono fissate nell'allegato 3.

**Sezione 3: Aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti****Art. 4** Valutazione dell'ubicazione della superficie agricola utile

<sup>1</sup> Se, nel quadro di provvedimenti individuali, la superficie agricola utile computabile, assicurata a lungo termine, è ubicata in diverse zone, per il calcolo degli aiuti agli investimenti sono presi in considerazione:<sup>4</sup>

- a. la zona che comprende più di due terzi della superficie agricola utile;
- b. il valore medio delle aliquote delle zone maggiormente interessate, se nessuna delle zone comprende più di due terzi della superficie agricola utile.

<sup>2</sup> Le superfici agricole utili di aziende tradizionalmente gestite su più livelli, ubicate a oltre 15 km dal centro aziendale, possono essere prese in considerazione solo in zone in cui è praticata la transumanza tradizionale.<sup>5</sup>

**Art. 5<sup>6</sup>** Graduatorie degli aiuti agli investimenti e dei contributi per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici

La graduatoria degli aiuti agli investimenti forfettari per l'aiuto iniziale, gli edifici d'abitazione, gli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo, gli edifici alpestri e gli edifici di economia rurale per suini e pollame nonché dei contributi per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici è fissata nell'allegato 4.

**Art. 6<sup>7</sup>****Art. 7** Edifici di economia rurale collettivi

<sup>1</sup> Due o più aziende che costruiscono un edificio di economia rurale collettivo vengono sostenute finanziariamente se:

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6201).

<sup>5</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'UFAG del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3919).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6411).

<sup>7</sup> Abrogato dal n. I dell'O dell'UFAG del 31 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4417).

- a. la comunità è riconosciuta dal competente servizio cantonale;
- b. la comunità dispone di un volume di lavoro minimo espresso in USM secondo l'articolo 3 OMSt;
- c.<sup>8</sup> ciascun socio gestisce un'azienda che adempie le esigenze di cui agli articoli 3, 4 e 12–34 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>9</sup> sui pagamenti diretti;
- d. viene concluso un contratto di collaborazione la cui durata minima corrisponde a 20 anni in caso di sostegno mediante contributi e alla durata del credito d'investimento in caso di sostegno unicamente mediante crediti d'investimento;
- e. in caso di dimissioni da parte di un socio prima della scadenza del termine di cui alla lettera d, la superficie e le possibilità di produzione prese in considerazione nel programma delle disposizioni computabile secondo l'articolo 10 OMSt sono cedute ai soci restanti.<sup>10</sup>

<sup>2</sup> La cessione della superficie e delle possibilità di produzione richiesta al capoverso 1 lettera e decade se:

- a. la superficie restante è superiore a quella presa in considerazione nel programma delle disposizioni computabile;
- b. il socio uscente è sostituito da una persona che possiede una superficie almeno altrettanto grande; oppure
- c. gli aiuti agli investimenti sono rimborsati proporzionalmente.

<sup>2bis</sup> Nel caso di edifici collettivi, per ogni azienda partecipante si applica il contributo forfettario di base massimo di cui all'articolo 19 capoverso 2 OMSt, calcolando le unità di bestiame grosso (UBG) computabili e l'importo massimo degli aiuti agli investimenti proporzionalmente alla partecipazione delle singole aziende.<sup>11</sup>

<sup>3</sup> Se è stato superato il sostegno individuale secondo l'articolo 19 capoverso 2 OMSt, in caso di dimissioni anticipate da parte di un socio gli aiuti agli investimenti vanno rimborsati proporzionalmente.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4531).

<sup>9</sup> RS 910.13

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6201).

<sup>11</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'UFAG del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4417).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4417).

### Sezione 3a:<sup>13</sup> Iniziative collettive di produttori

#### Art. 7a Concessione del contributo

<sup>1</sup> Vengono accordati contributi in particolare per i costi di:

- a. accertamenti preliminari di aspetti legali, attuariali, economico-aziendali e di economia del lavoro;
- b. studi preliminari e confronti delle varianti per progetti d'investimento collettivi;
- c. istituzione di un'adeguata forma di cooperazione;
- d. accompagnamento specializzato per il consolidamento e l'ottimizzazione della comunità in ambito operativo, strategico e sociale per al massimo due anni dopo l'istituzione;
- e. fasi di sviluppo essenziali della comunità finalizzate alla riduzione dei costi di produzione.

<sup>2</sup> I contributi sono concessi sulla base di una bozza di progetto con stima dei costi.

#### Art. 7b Pagamenti

<sup>1</sup> Per ciascuna iniziativa il Cantone può inoltrare all'UFAG una richiesta di pagamento parziale e di pagamento finale. L'importo minimo per pagamento parziale è 10 000 franchi, tuttavia al massimo 80 per cento del contributo complessivo concesso.

<sup>2</sup> Con la richiesta di pagamento parziale e di pagamento finale devono essere comprovati i costi fatturati.

<sup>3</sup> La richiesta di pagamento finale deve essere inviata entro tre anni dalla concessione del contributo. Essa deve essere corredata di un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi.

### Sezione 4: Rimborso in caso di alienazione con utile

#### Art. 8

Se non sono comprovati costi di acquisizione maggiori, sono determinanti i valori per il computo dell'utile giusta l'allegato 5.

<sup>13</sup> Introdotta dal n. I dell'O dell'UFAG del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3919).

## **Sezione 5: Condizioni per aliquote maggiorate nel caso di crediti d'investimento**

### **Art. 9**            Condizioni per progetti particolarmente innovativi

I progetti particolarmente innovativi di cui all'articolo 51 capoverso 2 OMSt adempiono in particolare le seguenti condizioni:

- a. Nell'area interessata è la prima volta che si adotta una simile soluzione (progetto pilota).
- b. Il progetto serve da modello.
- c. Le esigenze in materia di sostenibilità sono considerate in maniera superiore alla media.

### **Art. 10**            Condizioni per progetti difficilmente sopportabili

<sup>1</sup> I progetti difficilmente sopportabili di cui all'articolo 51 capoverso 2 OMSt adempiono in particolare le seguenti condizioni:

- a. I costi residui, paragonati a quelli di progetti simili, sono superiori alla media.
- b. I costi residui devono essere sopportati da un numero esiguo di interessati.

<sup>2</sup> Le bonifiche fondiari sono difficilmente sopportabili se l'onere relativo ai costi residui dell'agricoltura supera i valori indicativi giusta l'allegato 6.

<sup>3</sup> La riparazione di danni causati dal maltempo può essere sempre classificata come progetto difficilmente sopportabile.

## **Sezione 6: Graduatoria dei contributi di sostentamento**

### **Art. 11**

<sup>1</sup> Se la gestione dell'azienda cessa all'inizio della riqualificazione o al più tardi sei mesi dopo, durante il periodo di riqualificazione sono versati i contributi di sostentamento non ridotti di cui all'articolo 24 capoverso 4 OMSC.

<sup>2</sup> Se la gestione dell'azienda cessa alla fine della riqualificazione, tuttavia al più tardi due anni dopo, durante il periodo di riqualificazione è versato il 15 per cento dei contributi di sostentamento non ridotti.

<sup>3</sup> Se la gestione dell'azienda cessa nel periodo compreso tra sei mesi dopo l'inizio della riqualificazione e la fine della riqualificazione, per il periodo antecedente la cessazione della gestione dell'azienda è versato il 15 per cento dei contributi di sostentamento. A decorrere dal mese successivo alla cessazione della gestione dell'azienda sono versati i contributi di sostentamento non ridotti.

**Sezione 7: Disposizioni finali**

**Art. 12**           Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998<sup>14</sup> concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti è abrogata.

**Art. 13**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

<sup>14</sup> [RU 1998 3114, 2000 238, 2001 3545]

*Allegato 1<sup>15</sup>*  
(art. 1)

## Calcolo delle unità standard di manodopera

1. Per calcolare il numero di unità standard di manodopera per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>16</sup> sulla terminologia agricola.

2. A completamento del numero 1 si applicano i seguenti coefficienti:

a. vacche da latte in un'azienda d'estivazione	0,016 USM/ carico normale
b. altri animali da reddito in un'azienda d'estivazione	0,011 USM/ carico normale
c. patate	0,039 USM/ha
d. bacche, piante medicinali e aromatiche	0,323 USM/ha
e. vigna con torchiatura in proprio	0,323 USM/ha
f. serra con fondamenta fisse	0,969 USM/ha
g. tunnel o letti di forzatura	0,485 USM/ha
h. produzione di funghi in tunnel o edifici	0,065 USM/ara
i. produzione di funghi prataioli in edifici	0,269 USM/ara
j. produzione di cicoria belga in edifici	0,269 USM/ara
k. produzione di germogli in edifici	1,077 USM/ara
l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso)	2,585 USM/ha
m. coltura di alberi di Natale	0,048 USM/ha
n. foresta di proprietà dell'azienda	0,013 USM/ha

3. Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l'intera superficie degli edifici.

4. Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h–k, come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani.

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O dell'UFAG del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4531).

<sup>16</sup> RS 910.91

5. Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda è gestita a proprio rischio e pericolo.
6. Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell'azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria.
7. Per le attività affini all'agricoltura secondo l'articolo 12b dell'ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM.
8. Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l'azienda raggiunge una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1-6.
9. Per le colture dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1-4 si applicano per analogia.



Allegato 2  
(art. 2)

### Matrice per la valutazione del rischio dell'insediamento

Critero	Unità	Difficoltà contenuta	Difficoltà moderata	Difficoltà elevata	Peso	Punti
Capacità finanziaria del Comune	Quota pro capite dell'imposta federale diretta in % CH-Ø	> 70	60-70	< 60	1	
		1	2	3		
Calo demografico nel Comune	Percentuale degli ultimi 10 anni	< 2	2-5	> 5	2	
		1	2	3		
Dimensione della località, in cui l'azienda viene classificata	Numero di abitanti	> 1 000	500-1 000	< 500	1	
		1	2	3		
Collegamenti traffico pubblico	Frequenza dei collegamenti giornalieri	>12	6-12	< 6	1	
		1	2	3		
Accesso traffico privato	Qualità delle strade (su tutto l'arco dell'anno): accesso ad auto e mezzi pesanti	nessun problema	possibile	limitato	2	
		1	2	3		
Distanza di percorso per la scuola elementare	km	< 3	3-6	> 6	1	
		1	2	3		
Distanza di percorso per i negozi di prima necessità	km	< 5	5-10	> 10	2	
		1	2	3		
Distanza di percorso per il centro più vicino	km	< 15	15-20	> 20	1	
		1	2	3		
Peculiarità della regione: .....					2	
		1	2	3		
Punteggio totale (punteggio massimo = 39)						
Punteggio minimo necessario per il sostegno finanziario dell'azienda in virtù degli articoli 80 capoverso 2 e 89 capoverso 2 LAgr (RS 910.1)						26

*Allegato 3*<sup>17</sup>  
(art. 3)

## **Costi aventi diritto ai contributi per il ripristino periodico di bonifiche fondiari**

Opera	Grado di difficoltà tecnica	Aliquota in franchi per km
Strada	contenuto	25 000
Strada	moderato	40 000
Strada	elevato	50 000
Prosciugamento		4 000

Di norma, per le strade si applica l'aliquota per le difficoltà tecniche contenute.

Le difficoltà sono moderate se sono dati almeno due dei criteri indicati di seguito:

- portanza del sottosuolo media (indice CBR medio <10 %), tuttavia prevalentemente stabile;
- terreno declive (pendenza media >20 %);
- sottosuolo umido, su gran parte della lunghezza sono necessarie condotte di drenaggio; evacuazione delle acque oltre il profilo possibile soltanto in misura limitata;
- materiale idoneo per lo strato portante e/o di usura non disponibile in prossimità della strada.

Le difficoltà sono elevate se sono dati almeno tre dei criteri indicati di seguito:

- portanza del sottosuolo esigua (indice CBR medio <5 %);
- gran parte del sottosuolo è soggetta a scoscendimenti o assestamenti («Flysch»);
- terreno ripido (pendenza media >40 %);
- sottosuolo intriso d'acqua, su tutta la lunghezza sono necessarie condotte di drenaggio, evacuazione delle acque oltre il profilo impossibile, indispensabili le derivazioni con tubazioni verso un ruscello;
- materiale idoneo per lo strato portante e/o di usura disponibile unicamente al di fuori della regione con conseguenti costi di trasporto elevati.

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'UFAG del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6201).

*Allegato 4<sup>18</sup>*  
(art. 5)

## **Graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti e per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici**

### **I. Crediti d'investimento per l'aiuto iniziale**

Unità standard di manodopera (USM)	Importo forfettario in franchi
0,60–0,99	100 000
1,00–1,24	110 000
1,25–1,49	120 000
1,50–1,74	130 000
1,75–1,99	140 000
2,00–2,24	150 000
2,25–2,49	160 000
2,50–2,74	170 000
2,75–2,99	180 000
3,00–3,24	190 000
3,25–3,49	200 000
3,50–3,74	210 000
3,75–3,99	220 000
4,00–4,24	230 000
4,25–4,49	240 000
4,50–4,74	250 000
4,75–4,99	260 000
≥5,00	270 000

Le USM vengono calcolate in virtù dell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>19</sup> sulla terminologia agricola, nonché dell'allegato 1.

Un aiuto iniziale al di sotto di 1,0 USM è accordato unicamente nelle regioni di cui all'articolo 3a capoverso 1 OMSt.

In caso di ripresa di un'azienda nel quadro di una comunità aziendale o comunità aziendale settoriale riconosciuta, l'aiuto iniziale è calcolato proporzionalmente alla quota di partecipazione dell'azienda alla comunità.

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O c del 14 nov. 2007 (RU **2007** 6201). Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell'O dell'UFAG del 25 mag. 2011 (RU **2011** 2391), dai n. II cpv. 2 delle O dell'UFAG del 23 ott. 2013 (RU **2013** 3919), del 28 ott. 2015 (RU **2015** 4531), dai n. II delle O dell'UFAG del 18 ott. 2017 (RU **2017** 6411) e del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4417).

<sup>19</sup> RS **910.91**

## II. Crediti d'investimento per gli edifici d'abitazione

Elemento	Importo forfettario in franchi
Abitazione del capoazienda con alloggio per anziani	200 000
Abitazione del capoazienda	160 000
Alloggio per anziani	120 000

Il sostegno finanziario è limitato a due abitazioni per azienda (abitazione del capoazienda e alloggio per anziani).

Per il risanamento di abitazioni l'importo forfettario ammonta al massimo al 50 per cento dei costi di costruzione in base alle offerte, ma al massimo all'importo forfettario per la costruzione di un nuovo edificio.

Se il risanamento avviene a tappe, il credito totale d'investimento per le abitazioni (saldo di precedenti risanamenti e nuovo credito d'investimento) non può superare l'importo forfettario massimo per azienda riportato nella tabella.

## III. Aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo

### 1. Contributi

Elemento (costruzione e trasformazione)	Contributo federale in franchi per unità		
	Unità	Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II-IV
Importo di base	Caso	7 500	10 000
Stalla	UBG	1 500	2 400
Fienile e silo	m <sup>3</sup>	15,00	20,00
Impianto per il deposito di concimi aziendali	m <sup>3</sup>	22,50	30,00
Rimessa	m <sup>2</sup>	25,00	35,00

### 2. Crediti d'investimento

Elemento (costruzione e trasformazione)	Unità	Credito d'investimento in franchi		
		Zona di pianura	Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II-IV
Stalla	UBG	6 000	4 000	4 000
Fienile e silo	m <sup>3</sup>	90	50	50

Elemento (costruzione e trasformazione)	Unità	Credito d'investimento in franchi		
		Zona di pianura	Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II-IV
Impianto per il deposito di concimi aziendali	m <sup>3</sup>	110	75	75
Rimessa	m <sup>2</sup>	190	115	115

### 3. Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d'investimento

- a. La somma degli elementi non può essere superiore all'importo massimo per edifici di economia rurale per azienda e per UBG secondo gli articoli 19 capoverso 2 e 46 capoverso 2 lettera a OMSt.
- b. L'importo di base è versato soltanto in caso di costruzione dell'elemento stalla. In caso di trasformazioni l'importo di base è ridotto proporzionalmente.
- c. Sono sostenute finanziariamente anche le rimesse in aziende senza animali che consumano foraggio grezzo.
- d. Se vengono sostenuti nuovamente gli stessi edifici o elementi è applicata una riduzione in base al patrimonio edilizio ancora utilizzabile (art. 19 cpv. 5 e 46 cpv. 6 OMSt). Dall'importo massimo degli aiuti agli investimenti sono dedotti almeno il resto del credito d'investimento per questi provvedimenti e il contributo federale *pro rata temporis* secondo l'articolo 37 capoverso 6 lettera b OMSt.
- e. Le stalle per conigli sono sostenute con le stesse aliquote applicate agli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo.

### IV. Aiuti agli investimenti per edifici alpestri

Elemento, parte dell'edificio, unità	Contributo federale in franchi	Credito d'investi- mento in franchi
Importo massimo per UBG (somma degli elementi)	2 600	6 000
Capanna alpestre (parte abitativa); bestiame giovane e fino a 59 UBG (animali munti)	25 300	66 000
Capanna alpestre (parte abitativa); a partire da 60 UBG (animali munti)	38 000	96 000
Locali e impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio, per UBG (animali munti)	770	2 100
Stalla, compreso l'impianto per il deposito di concimi aziendali per UBG	770	2 400

Elemento, parte dell'edificio, unità	Contributo federale in franchi	Credito d'investimento in franchi
Porcile, compreso l'impianto per il deposito di concimi aziendali per posta di suini da ingrasso (PSI)	230	540
Prima area di mungitura e stand di mungitura mobile anziché nuova stalla, per vacca da latte	290	960
A partire dalla seconda area di mungitura anziché nuova stalla, per vacca da latte	90	240

### Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d'investimento

- Per sostenere finanziariamente locali e impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio devono essere trasformati almeno 900 kg di latte per UBG (animali munti).
- Per UBG (animali munti) viene sostenuta finanziariamente al massimo una posta di suini da ingrasso.
- Una UBG di capre o pecore da latte è equiparata alle vacche da latte.

## V. Crediti d'investimento per edifici di economia rurale per suini e pollame

### Nuovi edifici compresi il deposito di foraggi e l'impianto per il deposito di concimi aziendali

Specie animale	Unità	Credito d'investimento per unità in franchi	Credito d'investimento per unità, compreso il supplemento SSRA in franchi
Suini riproduttori, discendenti e verri compresi	UBG	5600	6600
Suini da ingrasso e suinetti svezzati	UBG	2700	3200
Galline ovaiole	UBG	4050	4800
Pollame da allevamento e da ingrasso, tacchini compresi	UBG	4800	5700

## **VI. Contributi per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici**

### **1. Riduzione delle emissioni di ammoniaca**

Provvedimento	Contributo federale in franchi
Superfici di camminamento con pendenza trasversale e canaletta di raccolta dell'urina per UBG	120
Mangiatoie rialzate per UBG	70

I requisiti tecnici per la realizzazione del provvedimento edilizio e per il funzionamento dell'impianto vanno applicati secondo le vigenti raccomandazioni della Stazione di ricerca Agroscope.

### **2. Evitare immissioni puntuali di prodotti fitosanitari**

Provvedimento	Contributo federale in percentuale
Area di riempimento e piazzale di lavaggio di irroratrici e nebulizzatori	25

L'adempimento delle esigenze tecniche deve essere verificato dal servizio fitosanitario cantonale o dalla protezione delle acque.

I costi che danno diritto ai contributi sono fissati sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

*Allegato 5*<sup>20</sup>  
(art. 8)

## Rimborso in caso di alienazione con utile

### Calcolo del valore determinante per il computo

Oggetto	Calcolo
Superficie agricola utile, bosco e diritti d'alpeggio	8 x valore di reddito
Edifici agricoli non sostenuti mediante aiuti agli investimenti	2,5 x valore di reddito
Edifici agricoli (nuovi) sostenuti mediante aiuti agli investimenti	costi di realizzazione meno il contributo federale e cantonale
Edifici agricoli (trasformazione) parzialmente sostenuti mediante aiuti agli investimenti	2,5 x valore di reddito prima dell'investimento, più i costi di realizzazione, meno il contributo federale e cantonale (importo massimo: valore di un nuovo edificio)
Edifici non agricoli	valore imponibile (analogamente al calcolo della sostanza rettificata giusta l'art. 7 OMSt)

Per le aziende agricole intere si applica il valore di reddito moltiplicato per 2,5.

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O dell'UFAG del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3919).



*Allegato 6*  
(art. 10)

## **Progetti difficilmente sopportabili nel caso di bonifiche fondiarie**

### **Onere relativo ai costi residui dell'agricoltura**

Costi residui in franchi per unità	Unità	Campo d'applicazione, unità di misura
6 600	ha	provvedimenti collettivi di ampia portata: comprensorio; provvedimenti individuali e collettivi per aziende campicole: SAU degli agricoltori interessati.
4 500	UBG	provvedimenti individuali e collettivi per aziende dedite alla detenzione di animali: effettivo medio di bestiame (bovini, suini, pollame, ecc.) degli agricoltori interessati.
2 400	carico normale (CN)	bonifiche fondiarie in aree d'estivazione: carico medio delle aziende interessate.
33 000	allacciamento	approvvigionamento idrico ed elettrico nella regione di montagna: numero di allacciamenti determinante per il dimensionamento.

